



*Per copia conforme
all'originale*

Friuli Venezia Giulia

*Il presente documento
si compone di nr. 13
pagine. —*

Associazione Nazionale Alpini
Sezione di **Gemona del Friuli (UD)**

*IL PRESIDENTE ANA
Mino Piccinini*

Regolamento sezionale (art. 24 dello Statuto Nazionale)

(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 28/10/2010 e ratificato dal C.D.N. il 13/11/2010)

Articolo 1

L'Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata ANA) è un'Associazione d'arma fondata nel 1919 che opera anche nel volontariato senza scopi di lucro e che ha sede a Milano in via Marsala 9.

La Sezione di GEMONA dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), costituita in base all'art. 21 dello statuto nazionale, ha sede in Gemona del Friuli in via Scugjolars n° 3.

La Sezione ha il compito di seguire direttamente ed attraverso i propri Gruppi la vita dell'Associazione nelle varie manifestazioni, secondo gli scopi dell'art. 2 dello Statuto dell'ANA che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

Articolo 2

L'emblema ufficiale è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto: gli stessi sono conformi ai modelli statutari.

Ad ogni cerimonia in cui è presente il Vessillo, i componenti del C.d.S. hanno il dovere di presenziare, i Capi Gruppo hanno altresì il dovere di far presenziare il proprio Gagliardetto ed i Soci di intervenire.

Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal CIN in un apposito "libretto" (cerimoniale) allegato al Regolamento nazionale.

Articolo 3

Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il C.d.S. predispone all'inizio di ogni anno sociale.

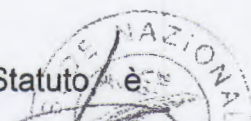
L'intervento del Vessillo e del Gagliardetti ad altre manifestazioni è regolamentato secondo i modi previsti dall'articolo 4 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto (Regolamento Nazionale), così come la designazione dell'alfiere sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente sezionale per la Sezione e dai Capi Gruppo per i Gruppi.

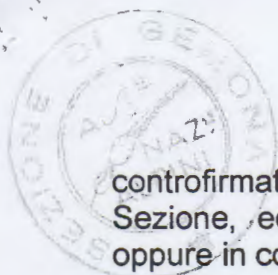
La scorta del Vessillo è formata dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri del C.d.S. Quando ciò non sia possibile, il Vessillo viene scortato da non meno di due Soci, di cui almeno uno componente del C.d.S.

Ammissione a socio

Articolo 4

La domanda di ammissione a Socio, come previsto dall'art. 4 dello Statuto, è





controfirmata da due soci ordinari presentatori, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione, ed è corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme all'originale autenticata dal Capo Gruppo.

Il modulo e la documentazione possono essere sostituiti da una domanda redatta secondo la forma dell'autocertificazione su modulo "tipo" predisposto dalla Sede nazionale.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il Socio dichiara di aver letto e di accettare senza riserva alcuna e ad ogni effetto lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.

In particolare il Socio si impegna ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che configga con le finalità dell' A.N.A. con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, di partito nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda sopramenzionati.

Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda di ammissione.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal C.d.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio. Unitamente alla tessera associativa, la Sezione consegna al nuovo socio le copie dello Statuto e dei Regolamenti Nazionale e Sezionale.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata.

Decisione e motivazione devono essere comunicate all'aspirante socio per iscritto. Contro la decisione di rigetto è ammesso ricorso da parte del dichiarante al CDN. Solo i soci hanno diritto di accedere alle cariche sociali.

Articolo 5

Gli amici degli Alpini ed i Soci aiutanti, (d'ora innanzi definiti "soci aggregati") che la Sezione ritiene di riconoscere come tali, su proposta del Gruppo interessati, non rivestono la qualifica di socio ordinario.

La domanda di iscrizione a Soci aggregati è redatta su modulo fornito dalla Sezione ed è proposta da almeno due soci ordinari o dal Capogruppo. Essi vengono iscritti in un apposito albo sezionale quali "soci aggregati" e "soci aiutanti". L'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal C.d.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio. La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata. I soci aggregati, pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale. I soci aggregati non possono avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario, non hanno diritto di voto (attivo e passivo) e non possono accedere alle cariche elettive.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, si riserva espressamente il diritto di revocare l'iscrizione del "socio aggregato" in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.

Articolo 6

Tutti i Soci ordinari ed aggregati hanno il diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali i Soci delle altre Sezioni dell'A.N.A. sono considerati graditi ospiti, così come gli alpini in servizio.

Articolo 7

Chi intende volontariamente recedere dallo status di Socio ordinario o "aggregato" oppure





passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare lettera al Presidente della Sezione tramite il proprio Capo Gruppo. In ogni caso sarà considerato decaduto il socio che non avrà provveduto al rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti.

Organi sociali sezionali

Articolo 8

Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea della Sezione;
- b) il Presidente;
- e) il Consiglio Direttivo Sezionale;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) la Giunta di Scrutinio per l'esame delle domande di ammissione a socio.

Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il C.d.S. si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

Assemblea dei Rappresentanti della sezione

Articolo 9

L'Assemblea Sezionale è organo sovrano e delibera con pieni poteri sull'attività della Sezione.

A conclusione dei lavori assembleari, sarà redatto un verbale corredato dai dati di cui all'art.25 dello Statuto nazionale.

L'Assemblea ordinaria viene convocata entro il 15 del mese di marzo di ogni anno, la straordinaria quando:

- il Presidente della Sezione ed il C.d.S. lo giudichino necessario;
- ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti;
- ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

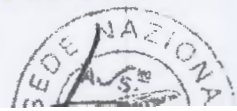
Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezionale che provvederà, a norma dell'art. 31 dello Statuto nazionale, alla convocazione dell'assemblea.

Articolo 10

L'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è convocata dal Presidente, mediante avviso trasmesso ai rappresentanti designati dai Gruppi tramite posta o con sistema equivalente che comporti l'obbligo di apporre il timbro datario sull'avviso, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'avviso di convocazione conterrà: data, ora e luogo dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l'elenco dei Rappresentanti che cessano dalla carica e di quelli che la conservano.

È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.





Articolo 11 (riservato alle Sezioni la cui Assemblea è articolata con rappresentanza paritaria per ogni Gruppo)

Ogni Gruppo ha diritto di far partecipare all'Assemblea Sezionale tre suoi rappresentanti. Non possono essere designati all'Assemblea i membri del C.d.S. ed i Revisori dei Conti. Il Capo gruppo, purché non incorra nell'esclusione di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti spettanti al Gruppo e potrà farsi sostituire mediante delega scritta da altro designato e, assente anche questi, da altro socio del Gruppo di appartenenza. I rappresentanti dei gruppi all'Assemblea Sezionale (3) sono eletti dall'Assemblea di Gruppo, durano in carica un anno e possono rappresentare anche gli altri designati dal gruppo purché muniti di delega scritta.

Articolo 12

L'Assemblea Ordinaria della Sezione è convocata per:

a) discutere e deliberare:

- la relazione morale del Presidente della Sezione;
- il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa;
- il bilancio preventivo;
- la relazione dei Revisori dei conti;
- le relazioni delle varie commissioni sezionali;
- le quote sociali per l'anno successivo;
- altri argomenti all'ordine del giorno;

b) eleggere:

- il Presidente della Sezione;
- i Consiglieri Sezionali;
- i Revisori dei conti;
- i componenti la Giunta di scrutinio;
- i Delegati all' Assemblea nazionale (art. 14 dello Statuto nazionale).

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto, di scrutinio e aver proclamato gli eletti.

Articolo 13

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei rappresentanti designati dai Gruppi.

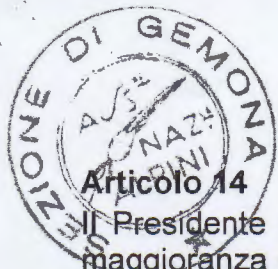
In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'Assemblea nomina un proprio Presidente al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito, un segretario e, all'occorrenza, tre scrutatori per il seggio elettorale.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

Per questioni riguardanti i soci (ordinari o aggregati) si deve procedere con votazione segreta.





Articolo 14

Il Presidente sezionale, che può anche essere eletto fra i soci fuori lista, viene eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto più uno); nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente eletto dura in carica tre anni ed è rieleggibile, di norma, per altre tre volte consecutive. Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa.

La lista dei componenti il Consiglio Direttivo di Sezione viene preventivamente predisposta dal Presidente di Sezione e dai Capi Gruppo e presentata all'Assemblea Sezionale per l'approvazione. I Vice Presidenti ed i Consiglieri non possono essere eletti per più di tre volte consecutive alla stessa carica.

I Revisori del Conti, tre effettivi e due supplenti, ed i componenti della Giunta di Scrutinio, tre effettivi, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due volte consecutive.

Qualora, per qualsiasi ragione, Il Presidente cessi dalle sue funzioni, oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un'Assemblea Straordinaria perché provveda, nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente e, nel secondo caso, all'elezione di un nuovo C.d.S.

Il Presidente della Sezione

Articolo 15

Il Presidente:

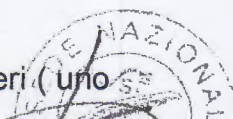
- a. ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b. è il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento sezionale;
- c. convoca e può presiedere le Assemblee;
- d. provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee dei Rappresentanti del C.d.S.;
- e. presiede il Comitato di Presidenza;
- f. convoca e presiede il C.d.S.;
- g. convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo;
- h. è il responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione;
- i. partecipa al Comitato di Redazione del giornale sezionale.

Il Presidente pone la firma su tutti gli atti della Sezione; per quelli di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessario che la sua firma sia abbinata a quella del Segretario/Tesoriere. In mancanza del Presidente, Il Vice Presidente vicario lo sostituisce in tutte le funzioni. In caso di comprovata necessità ed urgenza, il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile, poi, ne riferisce al C.d.S. che è libero di confermare, modificare o revocare detto provvedimento.

Consiglio Direttivo sezionale e cariche sezionali

Articolo 16

Il C.d.S. è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti eletti e da 10 Consiglieri (uno





per gruppo) eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone, attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede al normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi, disponendo, se necessario, l'assunzione di personale in conformità alla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte dei suoi poteri per il normale andamento dell'Associazione ad un Comitato di Presidenza che dovrà comunque sempre riferire al C.d.S. quanto deliberato.

Il C.d.S. può inoltre assegnare compiti particolari a soci non facenti parte dello stesso ed invitarli a partecipare alle sedute senza diritto di voto.

Il C.d.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente vicario; esso si riunisce ordinariamente una volta al mese. Alle sedute partecipano senza diritto di voto: il Consigliere nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Segretario sezionale, (sempreché non sia anche Consigliere sezionale) il Direttore responsabile del giornale sezionale, il Responsabile operativo dell'Unità di Protezione Civile, un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti ed eventuali altre persone che il Presidente ritiene opportuno convocare.

Le deliberazioni, per essere ritenute valide, devono essere adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il C.d.S.. Con provvedimento motivato, chi presiede il C.d.S. può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il C.d.S. ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Presidente ha l'obbligo di darne esecuzione.

Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente (o dal Capo Gruppo, se trattasi di Consiglio di Gruppo) e dal rispettivo Segretario e conservata in apposito registro o raccoglitore.

Ogni socio ha diritto di chiedere la copia dei verbali di cui sopra. Ha altresì diritto di esaminare, alla presenza del Segretario/Tesoriere, i documenti contabili.

Articolo 17

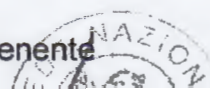
Nel corso della prima riunione del nuovo C.d.S., il Presidente attribuisce la funzione di Vice Presidente vicario, e ne determina i compiti specifici di collegamento con i Gruppi.

Il C.d.S., su proposta del Presidente, può nominare, un Segretario del Consiglio ed un Tesoriere, fissandone i rispettivi compiti. Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere, se nominati, costituiscono il Comitato di Presidenza.

Il C.d.S., su proposta del Presidente, può altresì nominare il Segretario sezionale e ne fissa i compiti. Il Segretario sezionale partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza e del C.d.S. senza diritto di voto, sempreché non sia anche Consigliere sezionale. Il C.d.S., quando la Sede Nazionale lo richiede, nomina un Responsabile per i contatti con le diverse Commissioni Nazionali, quali, ad esempio, il Centro Studi Nazionale o la Commissione Informatica.

Articolo 18

Il Comitato di Presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del C.d.S. contenente





l'elenco degli argomenti di discussione.

L'ultimo punto all'ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente che non sia stato possibile, per ragioni di tempo, inserire nella lettera di convocazione.

Ogni Consigliere può proporre al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore.

Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni nell'ordine del giorno nella prima riunione possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.

Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Articolo 19.

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto per rinuncia implicita al proprio mandato.

Chi per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del C.d.S. prima della scadenza del proprio mandato è sostituito con altro rappresentante del gruppo di appartenenza del consigliere cessato.

Articolo 20

Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del C.d.S. hanno obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori. Chi contravviene a tal divieto è sottoposto a provvedimento disciplinare.

Accesso alle cariche elettive

Articolo 21

Tutti i Soci della Sezione con almeno due anni consecutivi di iscrizione hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale. Ogni carica sezionale, con l'esclusione della carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati, è incompatibile con ogni altra carica sezionale.

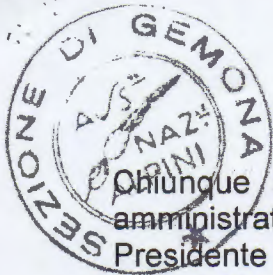
Articolo 22

Come previsto dall'articolo 8 bis dello Statuto nazionale, le cariche elettive politico-amministrative e le cariche associative (Presidente nazionale, Consigliere nazionale e Presidente sezionale) sono incompatibili.

La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il socio che ha cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica rivestita. Il socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potersi candidare alle cariche associative di cui al 1° comma.

Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni politico-amministrative, chiunque ricopra la carica di Presidente sezionale deve dare le dimissioni scritte da detta carica.





Chiunque aspiri alle predette candidature, oppure accetti incarichi pubblici politico-amministrativi o cariche sindacali a livello nazionale, non può assumere la carica di Presidente o Consigliere sezionale per un periodo di almeno un anno a decorrere dalla data della mancata elezione o dalla cessazione dell'incarico. Tale data è comunicata con lettera indirizzata al Presidente. Il mancato rispetto dell'obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre all'immediata decadenza dalla carica, l'apertura d'ufficio di provvedimento disciplinare.

Articolo 23

I candidati alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati sono proposti dal C.d.S. all'Assemblea dei Rappresentanti della Sezione ai sensi dello Statuto nazionale, tenuto conto delle proposte di candidature pervenute entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Articolo 24

Tutte le nuove proposte di candidatura alle cariche sociali elettive devono essere corredate da copia del congedo, curriculum militare ed associativo e fotografia formato tessera.

Articolo 25

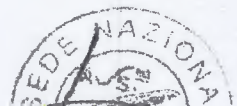
Il Socio che intende candidarsi alla carica di Presidente della Sezione formalizza la propria candidatura con lettera indirizzata al Presidente depositata presso la Segreteria entro il 10 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgerà l'Assemblea Sezionale. La candidatura può anche essere proposta con le stesse modalità da almeno dieci Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, ed è sottoscritta dal candidato.

Articolo 26

Le proposte di candidature alle cariche sezionali devono pervenire per iscritto alla segreteria sezionale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'Assemblea sezionale, corredate dai nulla osta dei rispettivi Capi Gruppo.

La Segreteria verifica la conformità delle proposte di candidatura e le trasmette al C.d.S. entro il 10 dicembre.

Qualora alla Segreteria non pervengano entro il 10 dicembre proposte in numero sufficiente, il Presidente sezionale convoca d'ufficio i Capi Gruppo entro i successivi trenta giorni. Se anche da questa riunione non dovesse emergere alcuna candidatura, il C.d.S., sentiti nuovamente i Capi Gruppo, provvede, di propria iniziativa, scegliendo i candidati tra soci della Sezione.





Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 27

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, sono costituiti in proprio Collegio ed eleggono un Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto al rinnovo delle loro nomine.

Qualora si determinino vacanze di posto tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il membro supplente più giovane d'età.

Articolo 28

I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione, devono corredare i bilanci consuntivi e preventivi annuali di una propria relazione all'Assemblea Sezionale, esprimendo il proprio parere in merito.

Giunta di scrutinio

Articolo 29

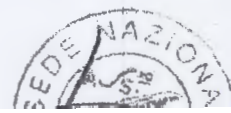
La Giunta di Scrutinio è composta da tre membri ed ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio, accertando i requisiti richiesti, e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci. Le domande sono esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta di Scrutinio. In caso di parere negativo, ne precisano i motivi con nota da trasmettere al C.d.S. La Giunta di Scrutinio istruisce la pratica di accettazione dell'iscrizione di ogni singolo "socio aggregato", verificando da chi è proposto e predisponendo, se necessario, una relazione scritta da sottoporre al C.d.S. per i provvedimenti di competenza. La mancata accettazione della domanda di iscrizione di un "socio aggregato" non deve essere motivata. Qualora si determinino carenze tra i suoi componenti, la Giunta di Scrutinio è integrata nella successiva Assemblea dei Delegati ed il nuovo eletto assumerà l'anzianità del sostituito.

La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche dell'elenco dei Soci ordinari ed aggregati e ne trasmette le evidenze alla Segreteria.

Anno sociale e bilanci

Articolo 30

L'anno sociale, per la Sezione, coincide con l'anno solare. Il Progetto di bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dal C.d.S. almeno venti giorni prima dell'Assemblea sezionale ordinaria e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere depositata presso la Segreteria della Sezione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, per consentirne la consultazione da parte dei Soci.





Gruppi della Sezione

Articolo 31

La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al Presidente da chi ne ha l'iniziativa e ha raccolto l'adesione del numero minimo dei Soci previsto dallo Statuto nazionale.

Articolo 32

L'Assemblea di Gruppo nomina il Capo Gruppo ed un Consiglio di Gruppo con un numero di membri proporzionale al numero degli iscritti al Gruppo stesso:

- un massimo di 5 consiglieri, se la forza del Gruppo non supera i 50 Soci;
- un massimo di 10 consiglieri, se la forza del Gruppo supera i 50 Soci.

L'Assemblea nomina tra i Soci del Gruppo i propri rappresentanti all'Assemblea sezionale.

Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate, per la loro durata ma senza limiti di rieleggibilità, alle corrispondenti cariche sezionali.

Articolo 33

Tra il 1° novembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo, il Capo Gruppo riunisce i Soci in Assemblea, dopo averne concordato la data con il Presidente sezionale per:

- a) deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso;
- b) determinare la quota associativa per l'anno successivo;
- c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo;
- d) eleggere le cariche sociali del Gruppo.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.

Il Presidente della Sezione, o un suo delegato, interviene alle Assemblee di Gruppo.

Articolo 34

L'Assemblea di Gruppo viene convocata quando il Capo Gruppo lo ritiene opportuno o quando almeno un decimo dei suoi Soci, per un minimo di cinque, ne fa richiesta scritta al Capo Gruppo e, per conoscenza, al Presidente sezionale specificandone i motivi.

In questo caso la riunione avviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso questo termine, la convocazione è indetta dal Presidente sezionale entro le successive tre settimane.

Articolo 35

La convocazione dell'Assemblea di Gruppo è effettuata dal Capo Gruppo con avviso scritto inviato a tutti i Soci e, per conoscenza, al Presidente sezionale; con le stesse modalità indicate per la Sezione all'articolo 10.

Ogni Capo Gruppo trasmette al C.d.S. entro il 10 febbraio di ogni anno, insieme alla copia del verbale dell'Assemblea dei Soci, le relazioni morale e finanziaria approvate



dall'Assemblea dei Soci nonché l'elenco delle cariche sociali del Gruppo.

Articolo 36

Entro il 15 settembre di ogni anno i Capi Gruppo consegnano alla Segreteria sezionale l'ultimo elenco e gli ultimi talloncini dei Soci che hanno versato la quota sociale dell'anno in corso, restituiscono inoltre i bollini eventualmente eccedenti e saldano l'importo ancora dovuto.

Articolo 37

Il C.d.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi Soci si riduca per un anno al 50 % del minimo stabilito dalla Statuto.

Giornale sezionale

Articolo 38

Il giornale della Sezione si chiama "GEMONA ALPINA" (nel seguito indicato come "giornale sezionale"). È compito del giornale sezionale concorrere all'attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto ed in particolare al rafforzamento dell'amicizia tra tutti i Soci, favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo con piena autonomia discrezionale del Direttore Responsabile. All'inizio dell'anno sociale il C.d.S. nomina il Direttore Responsabile e, su proposta di questi, il Comitato di Redazione.

Il Presidente Sezionale fa parte di diritto del Comitato di Redazione.

Il Direttore Responsabile rimane in carica un anno, il suo incarico può essere prorogato oppure revocato:

- a) dietro sua espressa richiesta;
- b) quando il C.d.S. lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.

Il Direttore Responsabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.d.S.

Il giornale sezionale, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i Soci in regola col pagamento della stessa (e la spedizione viene estesa a tutto l'anno successivo).

Il C.d.S. stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezionale.

I costi per la pubblicazione e per l'invio ai Soci del giornale sezionale sono finanziati con l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.d.S. all'inizio di ogni anno sociale.

Unità di Protezione civile

Articolo 39

Ai sensi dello Statuto è costituito in seno alla Sezione un'Unità di Protezione Civile.

Il Presidente Sezionale nomina, previo parere consultivo, non vincolante, del C.d.S., il Coordinatore di Unità di P.C. e, di concerto con lo stesso e i Capi Gruppo interessati, i Capi Squadra dei Gruppi di P.C. e di eventuali Unità di P.C.

Fatte salve le norme regolamentari nazionali di Protezione Civile, il Presidente sezionale è l'unico responsabile, mentre il Coordinatore ed i Capi Squadra o di Unità sono responsabili dei singoli settori sotto il profilo tecnico operativo.





Scioglimento della sezione o dei suoi gruppi

Articolo 43

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 37, lo scioglimento dello Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria rispettivamente dei Rappresentanti della Sezione o dei Soci del Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o del Gruppi in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla Sezione.

Modifiche del presente regolamento

Articolo 44

Il C.d.S. potrà proporre modifiche al presente regolamento. Le modifiche saranno valide dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni modifica, regolarmente approvata, dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con mezzi idonei.

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 45

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario all'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e Regolamento Nazionali.

Con l'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente ed il Consiglio di Sezione decadono dalle rispettive cariche, gestiscono l'ordinaria amministrazione e provvedono nel più breve tempo possibile a convocare l'Assemblea Straordinaria dei Rappresentanti designati dai Gruppi, al fine di procedere all'elezione delle cariche sociali applicando la nuova normativa.

